



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11543 del 2017, proposto da Soc. Coop. a responsabilità limitata Roma Città Futura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 77;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

S.r.l.. Faro, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali –

Divisione V – Emittenza radiotelevisiva Contributi in data 7 agosto 2017, a firma del Direttore Generale, pubblicata attraverso la pagina web: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Determina_7-8-2017_Graduatoria_definitiva_2015.pdf e mai diversamente comunicata alla ricorrente, costituente graduatoria definitiva delle domande per i contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001, per le emittenti radiofoniche, relativa all'anno 2015, comprensiva dei punteggi assegnati; nonché dell'allegato A alla stessa determina; nelle quali non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio spettante alla stessa relativamente ai giornalisti impiegati, con conseguente attribuzione di punteggio “0” e decurtazione della somma attribuita; nonché per il riconoscimento: in favore della Società ricorrente stessa del suo diritto ad adeguata valutazione della propria domanda per l'ottenimento dei contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001 per l'anno 2015 e, conseguentemente, per l'attribuzione alla Società ricorrente: del dovuto punteggio relativamente alla categoria dipendenti giornalisti nella graduatoria per i contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001, per l'anno 2015; delle maggiori somme dovute, per effetto della corretta attribuzione del punteggio relativo alla categoria dipendenti giornalisti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Ritenuto di dover acquisire da entrambe le parti una circostanziata relazione/memoria sui fatti di causa e su eventuali aggiornamenti in ordine a fatti/atti sopravvenuti, assegnando alle stesse il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto altresì necessario – pur riservata alla sede di merito il vaglio sulla corretta instaurazione del contraddittorio - disporre l'integrazione del contraddittorio nei

confronti delle Ditte ammesse al contributo di cui trattasi risultanti nella graduatoria definitiva qui impugnata;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i suddetti controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo economico), dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home* page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 12 febbraio 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

Ai sensi di legge io sottoscritto Avvocato Gianluca Barneschi

ATTESTO

Che la presente copia informatica è conforme al corrispondente
originale depositato nel fascicolo informatico del TAR Lazio - Sede di
Roma R.G. 11543/2017 dal quale è stata estratta.

Roma, 1 marzo 2024

Avvocato Gianluca Barneschi